CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE

Art. 6

E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge doganale, con quelle di leggi posteriori in materia, compresa la presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 12 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Facta.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Versione in vigore dal 17 agosto 1912, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane
Estremi	Legge 12 luglio 1912, n. 812
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1912

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-un-fondo-di-previdenza-a-favore-del-personale-delle/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it